

Causa C-394/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

21 giugno 2023

Ricorrente:

Association Mousse

Resistente:

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

SNCF Connect

CONSEIL D'ÉTAT

in sede

contenziosa

[OMISSIS]

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso presentato il 21 maggio 2021 e due memorie di replica presentate il 3 giugno 2022 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), l'associazione Mousse chiede al Conseil d'État di:

1°) annullare per eccesso di potere la decisione del 23 marzo 2021 con la quale la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, in prosieguo: la «CNIL») ha respinto il suo ricorso nei confronti della società responsabile del sito OUI.sncf;

2°) prima di decidere in merito a tali conclusioni, sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea [due questioni pregiudiziali] [OMISSIS]:

[OMISSIS]

[Proposta di questioni pregiudiziali]

3°) ingiungere alla società SNCF Connect, responsabile del sito, di eliminare l'obbligo di compilare il campo «Signore» o «Signora» per effettuare un atto di acquisto, di eliminare dalle sue banche di dati le informazioni raccolte attraverso tale campo e, nel caso in cui la società voglia raccogliere dati «di genere», di aggiungere una o più scelte supplementari dette non binarie come «neutro» o «altro»;

[OMISSIS]

Essa sostiene quanto segue:

- l'obbligo di compilare una delle due rubriche «Signore» o «Signora» per chiedere online sul sito «SNCF Connect» un titolo di trasporto o una carta sconto o un abbonamento non soddisfa le esigenze di liceità, di correttezza e di trasparenza fissate dalla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati («RGPD»), dato che il cliente non dà il proprio consenso, che tali indicazioni non sono necessarie né per l'esecuzione del contratto, né per adempiere un obbligo legale, e che essi non sono neppure necessari per il perseguimento di legittimi interessi, mentre ciò comporta una violazione del diritto di viaggiare senza comunicare il proprio appellativo (detto anche “titolo di cortesia”) e del diritto al rispetto della vita privata da cui deriva in particolare la libertà di definire liberamente la propria espressione di genere, nonché un rischio di discriminazione;
- lo stesso obbligo non è menzionato nelle informazioni legali che figurano nel sito, né nelle condizioni generali di vendita; inoltre, l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento non sono menzionati, e neppure la base giuridica del trattamento; i principi di correttezza e trasparenza enunciati dalla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del RGPD e il diritto d'informazione garantito dal suo articolo 13 sono così violati;
- questo stesso obbligo non soddisfa nessuna delle finalità menzionate dal contratto online; la circostanza che le espressioni «Signore» e «Signora» siano in uso nella corrispondenza commerciale non sarebbe sufficiente a rendere necessaria la raccolta di tali dati; all'estero, certe imprese di trasporto non la impongono; inoltre, OUI.sncf non utilizza l'appellativo nei propri scambi con i clienti; di conseguenza, l'obbligo è contrario al principio della minimizzazione dei dati enunciato nella lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del RGPD;

- per certe persone, questi stessi termini non corrispondono alla realtà e non tengono conto del fatto che essa può cambiare; quindi, l'obbligo controverso è contrario ai principi di esattezza e di aggiornamento enunciati dalla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del RGPD ed espone tali persone al rischio di discriminazione; inoltre, per i cittadini di paesi il cui stato civile ammette il «genere neutro», l'obbligo pregiudica il principio del riconoscimento reciproco, la libera prestazione di servizi e la libertà di circolazione garantiti dal diritto dell'Unione europea.

Con due controricorsi, presentati il 5 maggio 2022 e il 30 maggio 2023, la CNIL chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa sostiene che i motivi di ricorso dedotti sono infondati.

Con due controricorsi, presentate il 19 gennaio e il 31 maggio 2023, la società SNCF Connect chiede il rigetto del ricorso e che l'associazione Mousse sia condannata a pagare la somma di EUR 10 000 a titolo dell'articolo L. 761-1 del «code de justice administrative» (Codice di giustizia amministrativa). Essa sostiene che i motivi di ricorso dedotti sono infondati.

Visti gli altri documenti del fascicolo;

Visto:

- [OMISSIS]
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- il Trattato sull'Unione europea;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- [OMISSIS]
- la legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978;
- [OMISSIS]

[OMISSIS]

Considerando quanto segue:

- 1 L'associazione Mousse ha sottoposto alla CNIL un reclamo nei confronti della società SNCF Voyageurs, alla quale è poi succeduta la società OUI.sncf e oggi la società SNCF Connect, per il motivo che le condizioni nelle quali era raccolto e registrato l'appellativo dei clienti al momento dell'acquisto di biglietti del treno, di carte di abbonamento o sconto sul sito internet o sulle applicazioni della società violavano certe disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGPD). Con lettera del 23 marzo 2021, la CNIL ha fatto sapere all'associazione che essa riteneva che i fatti contestati alla società non costituissero violazioni delle disposizioni invocate del RGPD e, di conseguenza, procedeva all'archiviazione del reclamo. L'associazione Mousse chiede l'annullamento di tale decisione e presenta anche conclusioni ai fini d'ingiunzione e di ammenda amministrativa, contro la società SNCF Connect.
- 2 Ai sensi dell'articolo 8 della legge del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà: *«I- La [CNIL] è un'autorità amministrativa indipendente. Essa è l'autorità di controllo nazionale ai sensi e per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Essa svolge i seguenti compiti: / (...) 2° Provvede affinché i trattamenti dei dati personali siano effettuati conformemente alle disposizioni della presente legge e alle altre disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dai testi legislativi e regolamentari, dal diritto dell'Unione europea e dagli impegni internazionali della Francia. A tal fine: / (...) d) Essa tratta i reclami, le petizioni e le denunce introdotti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione, esamina o indaga sull'oggetto del reclamo, nella misura necessaria, e informa il reclamante dello stato di avanzamento e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo (...)*».
- 3 Risulta dalle disposizioni menzionate al punto 2 che spetta alla CNIL procedere, quando è investita di una denuncia o un reclamo diretti all'attuazione dei suoi poteri, all'esame dei fatti che ne sono all'origine e decidere i provvedimenti da prendere. Essa dispone, a tal fine, di un ampio potere discrezionale e può tener conto della gravità delle presunte violazioni riguardo alla legislazione o alla regolamentazione che è incaricata di far applicare, della serietà degli indizi relativi a tali fatti, della data in cui sono state commesse, del contesto in cui lo sono state e, più in generale, dell'insieme degli interessi generali di cui è incaricata. L'autore di una denuncia può sottoporre al giudice competente a giudicare sull'eccesso di potere il rifiuto della CNIL di darvi seguito. Spetta al giudice censurare tale rifiuto, se del caso, per un motivo d'illegittimità esterna e, sotto il profilo della fondatezza della decisione, in caso di errore di fatto o di diritto, di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Tuttavia, quando l'autore della denuncia si fonda sulla violazione, da parte del titolare del trattamento, dei diritti garantiti dalla legge all'interessato riguardo ai dati personali che lo riguardano, in particolare dei diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione,

di limitazione e di opposizione menzionati agli articoli 49, 50, 51, 53 e 56 della legge del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà, il potere discrezionale della CNIL per decidere le azioni da intraprendere si esercita, avuto riguardo alla natura del diritto individuale in causa, sotto il completo controllo del giudice competente a giudicare dell'eccesso di potere.

- 4 Dagli atti di causa risulta [che] l'associazione Mousse chiede l'annullamento per eccesso di potere della decisione del 23 marzo 2021 con la quale la presidente della CNIL ha archiviato la sua denuncia relativa alle condizioni di raccolta e di trattamento dell'appellativo dei propri clienti da parte della società OUI.sncf, divenuta SNCF Connect.
- 5 Ai sensi dell'articolo 5 del RGPD: «1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (...); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Ai sensi del suo articolo 6: «1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.» L'articolo 13 del RGPD impone un obbligo a carico del titolare del trattamento di informare qualsiasi persona i cui dati personali sono raccolti,. Infine, il suo articolo 21 conferisce all'interessato il diritto di opporsi in qualunque momento, per motivi connessi sua particolare situazione, a un trattamento fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).
- 6 Con il reclamo che ha rivolto alla CNIL, l'associazione Mousse ha fatto valere che, per comprare online un biglietto del treno, un abbonamento o una carta sconto sul sito internet o sull'applicazione «OUI.sncf», ormai SNCF Connect, i clienti devono indicare obbligatoriamente il loro appellativo, avendo così la scelta tra due termini, «Signore» o «Signora». Secondo tale associazione, una tale raccolta di dati non è lecita, ai sensi della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del RGPD, in quanto non si basa su nessuno dei fondamenti previsti dal paragrafo 1 dell'articolo 6, viola i principi di minimizzazione della raccolta dei dati e di

esattezza previsti anch'essi dalle lettere c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 5 e, infine, la SNCF non rispetta le esigenze in termini di trasparenza e d'informazione che la lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 5 e l'articolo 13 implicano. Essa sostiene che l'impresa non dovrebbe raccogliere tali dati o dovrebbe, almeno, proporre una o più possibilità supplementari, come «neutro» o «altri».

- 7 Per decidere di procedere all'archiviazione del reclamo di cui è stata adita, la CNIL, da una parte, ha rilevato che, nell'ambito dell'erogazione di prestazioni di servizi di trasporto da parte della società, il contratto concluso con il suo cliente costituiva la base legale del trattamento. Pertanto, per quanto riguarda le differenti basi legali previste dal paragrafo 1 dell'articolo 6 del RGPD, essa ha solamente ritenuto che il trattamento controverso rientrasse in quella prevista alla lettera b), secondo la quale un trattamento è lecito se è *«necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso»*. D'altra parte, essa ha sostenuto che la raccolta dell'appellativo dei clienti poteva essere considerata come necessaria riguardo alle finalità del trattamento, ai sensi della lettera c) dell'articolo 5, e dunque come conforme all'esigenza di minimizzazione dei dati, poiché rivolgersi a clienti utilizzando il loro appellativo corrisponde agli usi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative. A sua difesa, essa sostiene in particolare che il trattamento dell'appellativo potrebbe inoltre essere considerato come necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dalla società SNCF Connect ai sensi della lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 6 e che, in questo caso, gli interessati potrebbero, in funzione della loro situazione particolare, far valere il diritto di opposizione che è loro garantito dall'articolo 21.
- 8 La questione se, per valutare il carattere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per la raccolta di dati ai sensi delle disposizioni della lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del RGPD e la necessità del loro trattamento ai sensi delle lettere b) e f) del paragrafo 1 dell'articolo 6 del RGPD, si possa tenere conto degli usi comunemente ammessi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative, di modo che la raccolta dei dati relativi agli appellativi dei clienti, limitati ai termini «Signore» o «Signora», potrebbe essere considerata come lecita, senza che a ciò osti il principio di minimizzazione dei dati, solleva una difficoltà di interpretazione del diritto dell'Unione europea, determinante per la soluzione della controversia che il Conseil d'Etat deve decidere. Lo stesso vale per quanto riguarda la questione se, per valutare la necessità della raccolta obbligatoria e del trattamento dei dati relativi all'appellativo dei clienti, e allorché taluni clienti ritengono di non rientrare in nessuno dei due appellativi e che la raccolta di tale dato non sia pertinente per quanto li riguarda, si debba tenere conto del fatto che essi potrebbero, dopo aver fornito tale dato al titolare del trattamento al fine di beneficiare del servizio proposto, esercitare il loro diritto di opposizione al suo utilizzo e alla sua conservazione facendo valere la loro situazione particolare, in applicazione dell'articolo 21 del RGPD. Occorre, pertanto, adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino a quando la Corte non si sarà pronunciata, sospendere il giudizio sul ricorso dell'associazione ricorrente.

DECIDE:

[OMISSIS] Il giudizio sul ricorso proposto dall'associazione Mousse è sospeso fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sarà pronunciata sulle seguenti questioni:

1. Se, per valutare il carattere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per la raccolta di dati, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del del RGPD, nonché la necessità del loro trattamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD, si possa tenere conto degli usi comunemente ammessi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative, di modo che la raccolta dei dati relativi agli appellativi dei clienti, limitati ai termini «Signore» o «Signora», possa essere considerata necessaria, senza che a ciò osti il principio di minimizzazione dei dati.

2. Se, per valutare la necessità della raccolta obbligatoria e del trattamento dei dati relativi all'appellativo dei clienti, e allorché taluni clienti ritengono di non rientrare in nessuno dei due appellativi e che la raccolta di tale dato non sia pertinente per quanto li riguarda, si debba tenere conto del fatto che essi potrebbero, dopo aver fornito tale dato al titolare del trattamento al fine di beneficiare del servizio proposto, esercitare il loro diritto di opposizione al suo utilizzo e alla sua conservazione facendo valere la loro situazione particolare, in applicazione dell'articolo 21 del RGPD.

[OMISSIS]

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE